



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
SETTORE 1 - COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DIPARTIMENTALI, USI CIVICI,
BIODIVERSITA'**

Assunto il 23/09/2025

Numero Registro Dipartimento 1512

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 13386 DEL 23/09/2025

Oggetto: Accertamento della sussistenza del gravame di uso civico sui terreni in agro del Comune di Lamezia Terme (CZ) - Sez. C 'Sant'Eufemia' - individuati catastalmente al foglio di mappa n. 47 particelle 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475 e 476. Richiedente BNT Ambiente e Servizi Srl - Verifica della delibera di Giunta Comunale n. 170 del 22/05/2025.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI

- la L.R. del 13/05/1996 n. 7 recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale" ed in particolare gli artt. 28 e 30 che individuano compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale e del Dirigente responsabile di Settore;
- la D.G.R. n. 572 del 24/10/2024 concernente "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche del regolamento regionale n. 12/2022 e s.m.i.";
- il regolamento regionale n. 11/2024 concernente "Modifica del Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale n. 12/2022 e s.m.i." pubblicato sul BURC n. 222 del 24 ottobre 2024;
- il D.D.G. n. 15768 del 11/11/2024 avente per oggetto: Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale - Adempimenti di cui alla D.G.R. n. 572 del 24.10.2024. Micro-organizzazione;
- la Delibera n. 168 del 23 aprile 2025 ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 35 del 24/04/2025, con il quale è stato conferito all'Ing. Iritano Giuseppe l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento "Agricoltura e Sviluppo Rurale";
- la D.G.R. n. 297 del 23.06.2023 con la quale è stata individuata, per l'incarico di direzione del Settore n. 1 "Coordinamento delle attività dipartimentali, Usi civici, Biodiversità", la Dott.ssa Francesca Palumbo, dirigente già assegnata al Dipartimento, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del R.R. n. 10/2021";
- il D.D.G. n. 9396 del 03/07/2023 con il quale, prendendo atto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 297 del 23/06/2023, è stato conferito alla Dott.ssa Francesca Palumbo l'incarico di Dirigente del Settore n. 1 "Coordinamento delle attività dipartimentali, Usi civici, Biodiversità" con decorrenza dal 3 luglio 2023 e per la durata di anni tre;
- la nota prot. n. 106906 del 19/02/2025 con la quale sono stati assegnati gli obiettivi ai Dirigenti di Settore del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale per l'anno 2025;
- il D.D.S. n. 2225 del 19/02/2025 concernente: "Micro-organizzazione del Settore n.1 "Coordinamento delle attività dipartimentali, usi civici, biodiversità" - Assegnazione della responsabilità delle UU.OO., dei procedimenti delle mansioni delle attività ed obiettivi per l'anno 2025 ai dipendenti." con la quale viene assegnata, tra l'altro al funzionario Vincenzo Sangiovanni la responsabilità dei procedimenti in materia di usi civici. Confermata dal successivo D.D.S. n. 11365 dell'01/08/2025 concernente "Assegnazione della responsabilità delle UU.OO., dei procedimenti, delle mansioni, delle attività e degli obiettivi per l'anno 2025 ai dipendenti del Settore n. 1 "Coordinamento delle attività dipartimentali, usi civici, biodiversità" - modifica ed integrazione del decreto del Dirigente di settore n. 2225 del 19/02/2025";
- la D.G.R. n. 113 del 25.03.2025 concernente "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027";

VISTA la normativa statale vigente in materia di usi civici ed in particolare:

- la legge 16 giugno 1927, n. 1766 di conversione in legge del R. D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno;
- il R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 di approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno;
- la legge 11 giugno 1925, n. 988 di Conversione in legge del r.d.l. 15 luglio 1923, n. 1717, per la riforma delle disposizioni sulla affrancazione dei canoni, censi ed altre prestazioni perpetue;

- il R.D. 15 novembre 1925, n. 2180 con il quale è stata approvato il regolamento per la liquidazione delle competenze ai delegati tecnici, agli istruttori ed ai periti incaricati delle operazioni di riordinamento degli usi civici nel Regno;
- la legge 10 luglio 1930 n. 1078 rubricata "Definizione delle controversie in materia di usi civici";
- la legge 17 aprile 1957, n. 278 rubricata "Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali";
- l'art. 1, commi 1° e 3°, d.P.R. 15 gennaio 1972, n.11 - "trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei personali ed uffici" - che prevedono che: *"Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne, sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto ordinario [...] e che: "in materia di usi civici, il trasferimento riguarda le funzioni amministrative: [...]"*;
- l'art. 66 (Agricoltura e Foreste) d.P.R. 24 luglio 1977, 616 ha disposto ai commi 5, 6 e 7 che: *"Sono trasferite alle regioni tutte le funzioni amministrative relative alla liquidazione degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuità, alla verifica delle occupazioni e alla destinazione delle terre di uso civico e delle terre provenienti da affrancazioni, ivi comprese le nomine di periti ed istruttori per il compimento delle operazioni relative e la determinazione delle loro competenze. Sono altresì trasferite le competenze attribuite al Ministero, ad altri organi periferici diversi dallo Stato, e al commissario per la liquidazione degli usi civici dalla legge 16 giugno 1972, n. 1766, dal regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, dalla legge 10 giugno 1930, n. 1078, dal regolamento approvato con regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180, dalla legge 16 marzo 1931, n. 377. L'approvazione della legittimazione di cui all'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica d'intesa con la regione interessata"*;
- la legge 8 luglio 1980, n. 319 concernente "Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria";
- la legge 8 agosto 1985, n. 431 (cd. Legge Galasso), Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ha sottoposto a vincolo paesaggistico, tra gli altri beni, le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate dagli usi civici;
- l'art. 142 d.lgs. 42 del 2004, prevede che: "sono comunque di interesse paesaggistico (...): h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate dagli usi civici";
- l'art. 4, comma 1, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (T.U. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA') "I beni appartenenti al demanio pubblico non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione", ed i successivi commi 1 bis, 1 ter ed 1 quater 1, che disciplinano in particolare la compatibilità dell'opera pubblica o di pubblica utilità con i beni gravati da uso civico;
- la legge 20 novembre 2017 n. 168 e ss.mm.ii. concernente "Norme in materia di domini collettivi", in particolare l'art. 3 che disciplina i beni collettivi e stabilisce al comma 3 che: *"Il regime giuridico (...) resta dell'inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'insuscepibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale"*, al comma 5 che *"l'utilizzazione del demanio civico avviene in conformità alla sua destinazione e secondo le regole d'uso stabilite dal dominio collettivo"* ed al comma 6 che *"con l'imposizione del vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'ordinamento giuridico garantisce l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. Tale vincolo è mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici."*;

VISTA la normativa regionale vigente in materia di usi civici ed in particolare:

- la Legge regionale 21 agosto 2007 n. 18, recante «Norme in materia di usi civici» e ss.mm.ii.;
- il Regolamento regionale n. 15 del 30 dicembre 2024, pubblicato sul BURC n. 270 di pari data, concernente *“Regolamento di attuazione della legge regionale 21/8/2007, n. 18”*, approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 762 nella seduta del 27/12/2024;
- l'art. 14 comma 1 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii., il quale si stabilisce che le funzioni amministrative in materia di usi civici sono delegate ai Comuni nel rispetto della normativa statale vigente;
- l'art. 15 comma 1 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii., il quale si stabilisce che “Le Amministrazioni comunali, ove non sia espressamente prevista la competenza di altro organo, adottano l'atto finale del procedimento con deliberazione della Giunta comunale in esito all'istruttoria affidata al perito istruttore demaniale, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative”;
- l'art. 15 comma 2 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii., il quale stabilisce che il provvedimento finale del Comune diviene efficace a seguito di controllo del Dipartimento regionale competente, che esercita l'esame di legittimità sul provvedimento;

ATTESO che ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 42/2004 i territori gravati da usi civici rientrano tra le zone vincolate ex lege sotto il profilo paesistico e la materia della conservazione ambientale e paesaggistica spetta, in base all'art. 117, comma 2, lett. s), Cost., alla cura esclusiva dello Stato;

CONSIDERATO che la Società BNT Ambiente e Servizi Srl ha presentato istanza al Dipartimento competente della Regione Calabria per il conseguimento dell'Autorizzazione Unica ex D.lgs 152/06 per la modifica sostanziale dell'autorizzazione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, nel Comune di Lamezia Terme (CZ) alla località Prato;

VISTO che, nell'ambito del predetto procedimento di A.U., la Società BNT Ambiente e Servizi Srl ha richiesto al Comune interessato, con nota prot. n. 52728 in data 20/07/2023, l'accertamento dell'eventuale sussistenza degli usi civici sui suoli interessati dal progetto, secondo quanto previsto dalla l.r. 18/2007 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che il Comune di Lamezia Terme (CZ), con determinazione dirigenziale n. 65 del 18/03/2024 (R.G. n. 369 del 18/03/2024), ha conferito l'incarico al Perito Istruttore Demaniale (PID), per l'esecuzione delle operazioni di accertamento di usi civici sui terreni interessati dal progetto;

VISTA la nota PEC prot. n. 36184 del 06/05/2025, acquisita al protocollo regionale n. 302985 in pari data, con cui il Comune di Lamezia Terme (CZ) ha comunicato al Dipartimento “Agricoltura e Sviluppo Rurale” il link di pubblicazione, sull'Albo online comunale delle note di avvenuta pubblicazione in data 15/04/2025 nn. 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197 e 1198, della relazione del PID e degli atti istruttori contenenti l'esito dell'accertamento eseguito;

VISTA le note PEC del 27/05/2025, prot. n. 42558 e prot. n. 42560, acquisita al protocollo regionale n. 378576 in pari data, con la quale il Comune di Lamezia Terme (CZ), nell'ambito delle proprie competenze, ha trasmesso l'atto finale del procedimento adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 170 del 22/05/2025, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della L.R. n. 18/2007 e successive modificazioni e integrazioni, in esito all'istruttoria di accertamento demaniale condotta dal Perito Istruttore Demaniale incaricato, dal quale risulta che i terreni individuati catastalmente in agro del Comune di Lamezia Terme (CZ) - Sez. C 'Sant'Eufemia' - al foglio di mappa n. 47 particelle 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475 e 476, **“sono allo stato prive da gravame di USO CIVICO, in quanto legittimate e affrancate”**;

VISTO che il Comune di Lamezia Terme (CZ), con il provvedimento deliberativo n. 170 del 22/05/2025, ha dato atto che, nel periodo previsto per il deposito e la pubblicazione della relazione e degli atti istruttori predisposti dal PID - contenenti l'esito dell'accertamento eseguito – non sono pervenute all'Ente comunale osservazioni o opposizioni; e che, con nota prot. n. 30587 del 15/04/2025, è stata altresì avviata l'operazione di notifica, a cura dei messi comunali, nei confronti di tutti i soggetti interessati dall'esito dell'accertamento dell'esistenza di diritti di uso civico, come disposto dagli articoli 15 e 30 del Regio Decreto n. 332 del 26 febbraio 1928;

VISTA la nota prot. n. 607119 del 12/08/2025, con la quale il Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale ha richiesto, ai sensi dell'art. 15, comma 4, della L.R. 18/2007 e ss.mm.ii., chiarimenti e integrazioni in merito alla deliberazione della Giunta comunale n. 170/2025, con particolare riferimento all'avvenuta notifica individuale ai soggetti interessati dal procedimento, in conformità a quanto previsto dall'art. 12, comma 1, lett. c), del Regolamento della Regione Calabria n. 15/2024; alla mancanza, nella relazione demaniale redatta dal PID incaricato, dello stato occupatorio, come previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b), del medesimo Regolamento; nonché dell'attestazione prevista dal comma 2 del medesimo articolo;

VISTA la nota prot. n. 0070703 del 15/09/2025, acquisita al prot. n. 674762 della medesima data, con la quale il Comune di Lamezia Terme (CZ) ha formalmente attestato, ai sensi dell'art. 5, comma 6, e dell'art. 12, comma 1, lett. c), del Regolamento regionale n. 15/2024, l'avvenuta notificazione ai soggetti interessati, nonché la mancata opposizione entro 30 giorni dalla notifica, secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 30 del R.D. n. 332 del 26/02/1928; e ha altresì comunicato che *"i soggetti desunti dalla relazione di accertamento demaniale corrispondono agli attuali proprietari che ne detengono il terreno senza ulteriori figure terze"*, conformemente a quanto riportato nell'elaborato "Integrazione dello stato occupatorio delle particelle interessate alla perizia d'accertamento", redatto dal PID incaricato ed accluso alla predetta nota, nel quale è contenuta altresì la dichiarazione prevista dall'art. 6, comma 2, del medesimo Regolamento n. 15/2024;

ESAMINATO il provvedimento dell'Amministrazione comunale n. 170 del 22/05/2025 con i relativi atti istruttori e verificato che lo stesso appare conforme alla normativa vigente;

RILEVATO che sui terreni in oggetto vige il vincolo paesaggistico ambientale *ex lege*, in virtù della loro pregressa natura di aree gravate da usi civici, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Tale vincolo è stato imposto già dalla Legge 8 agosto 1985, n. 431 (c.d. "Legge Galasso"), e la materia della conservazione ambientale e paesaggistica rientra, in base all'art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione, nella potestà legislativa esclusiva dello Stato;

CONSIDERATO ALTRESÌ che la Legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi), con il suo Art. 3, comma 6, ha esplicitamente ribadito che tale vincolo *"è mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici"*. Questa disposizione, lungi dal creare un vincolo *ex novo*, ha confermato e chiarito un principio già esistente, sancendo la persistenza di una funzione pubblicistica di tutela prevalente, come ribadito anche dalla giurisprudenza amministrativa [cfr. Cons. St. 7422.24]. Pertanto, il vincolo paesaggistico ambientale sussiste e permane sui terreni in questione, indipendentemente dalla data di eventuali atti di legittimazione o affrancazione precedenti l'entrata in vigore delle predette normative statali, poiché la sua natura *ex lege* non è elisa dalla privatizzazione del bene;

RICHIAMATA la competenza del Comune di Lamezia Terme (CZ) in ordine alla vigilanza ed alla gestione dei beni di uso civico ai sensi del combinato disposto degli artt. 22 e 23 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii. nonché ai sensi della normativa vigente in materia di governo del territorio;

PRESO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria in quanto le spese per l'istruttoria dei procedimenti, relativamente ai compensi di periti ed istruttori demaniali, sono per legge a carico del richiedente l'accertamento;

ATTESTATA l'assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto d'interessi per il funzionario ed i Dirigenti firmatari del presente decreto, ai sensi della normativa sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza e pubblicità degli atti (L. n. 190/2012 e D.lgs.33/2013), dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i., degli articoli 6 e 7 del Codice di comportamento del personale in servizio presso gli uffici della Giunta della Regione Calabria, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 357 del 21 luglio 2023;

Su Proposta del Responsabile di Procedimento che attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

D E C R E T A

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

DI VISTARE, allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 15 della l.r. n. 18/2007, la deliberazione di Giunta comunale n. 170 del 22/05/2025 con la quale il Comune di Lamezia Terme (CZ) adotta il provvedimento finale del procedimento di accertamento del gravame di uso civico e per l'effetto prende atto ed approva la relazione di accertamento prodotta dal PID incaricato, dalla quale risulta che i terreni individuati catastalmente in agro del Comune di Lamezia Terme (CZ) - Sez. C 'Sant'Eufemia' - al foglio di mappa n. 47 particelle 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475 e 476, **"sono allo stato prive da gravame di USO CIVICO, in quanto legittimate e affrancate"**;

DI DARE ATTO che il vincolo paesaggistico ambientale *ex lege*, gravante sui terreni oggetto del presente provvedimento, permane indipendentemente dalla natura giuridica attuale del bene, anche in presenza di atti di legittimazione, affrancazione o liquidazione degli usi civici, in quanto tale vincolo trova fondamento nella normativa statale vigente e conserva la propria efficacia ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. h), del D.lgs. 42/2004, come ulteriormente confermato dall'art. 3, comma 6, della Legge 168/2017;

DI PRECISARE che la deliberazione di Giunta n. 170 del 22/05/2025 del Comune di Lamezia Terme (CZ) diviene efficace a seguito del presente provvedimento e che l'accertamento citato con il presente atto ha funzione dichiarativa;

DI INSERIRE il presente accertamento nel Registro Generale delle Terre Civiche della Regione Calabria che ha funzioni di pubblicità puramente notiziale ai sensi della normativa vigente;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dirigente Generale, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, e nel rispetto delle Reg. UE 2016/679 e sul sito istituzionale della Regione Calabria ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della L.R. 6 aprile 2011, n. 11, e nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679;

DI NOTIFICARE il presente provvedimento al Comune interessato, al PID, al richiedente l'accertamento, all'Ufficio del Commissariato degli Usi Civici della Calabria ed al Dipartimento regionale "Territorio e Tutela dell'Ambiente" Settore "Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali – Sviluppo Sostenibile";

DI STABILIRE che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR, entro 60 giorni, per questioni dirette a censurare l'iter procedimentale dell'atto o ricorso al Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici per l'accertamento della esistenza, della natura e dell'estensione dei diritti di uso civico ovvero della qualità demaniale delle particelle oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29 della legge 1766/1927.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Vincenzo Sangiovanni
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

Francesca Palumbo
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

Giuseppe Iritano
(con firma digitale)